

Bruxelles, 7 aprile 2026
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2026/0079 (NLE)

7987/26
ADD 1

AELE 19
MI 314
ISL 6
N 17
FL 7
FSC 8

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	31 marzo 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2026) 143 annex
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (Vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell'ESMA)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 143 annex.

All.: COM(2026) 143 annex



Bruxelles, 31.3.2026
COM(2026) 143 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto
SEE riguardo a una modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE**

(Vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell'ESMA)

ALLEGATO

PROGETTO DI DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. [...]

del [...]

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/804 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le norme procedurali per le misure applicabili alla vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati¹.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/805 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le commissioni applicabili alla vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati².
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2024/1705 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/805 per quanto riguarda l'armonizzazione di alcuni aspetti delle commissioni addebitate a determinati amministratori di indici di riferimento dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati³.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. Dopo il punto 31lzb (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1848 della Commissione) è inserito quanto segue:

"31lzc. **32022 R 0804**: Regolamento delegato (UE) 2022/804 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le norme procedurali per le misure applicabili alla vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 145 del 24.5.2022, pag. 7).

¹ GU L 145 del 24.5.2022, pag. 7.

² GU L 145 del 24.5.2022, pag. 14.

³ GU L, 2024/1705, 18.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1705/oj

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come in appresso:

a) all'articolo 2, paragrafo 1, dopo il termine "ESMA" sono inseriti i termini "e, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA";

b) all'articolo 3:

i) ai paragrafi 1 e 6, dopo il termine "ESMA" sono inseriti i termini "e, secondo il caso, l'Autorità di vigilanza EFTA";

ii) al paragrafo 2 è inserito il comma seguente:

"Per quanto riguarda gli Stati EFTA, se un fascicolo è incompleto, l'ESMA ne informa l'Autorità di vigilanza EFTA. L'Autorità di vigilanza EFTA presenta al funzionario incaricato delle indagini una richiesta motivata di documenti supplementari.";

iii) al paragrafo 3, dopo il termine "ESMA" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA";

iv) al paragrafo 4 è inserito il comma seguente:

"Per quanto riguarda gli Stati EFTA, se l'ESMA non concorda con le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini, ne informa l'Autorità di vigilanza EFTA. L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette una nuova sintesi delle conclusioni alla persona oggetto delle indagini. Tale sintesi delle conclusioni fissa un termine di almeno quattro settimane entro il quale la persona oggetto delle indagini può presentare osservazioni scritte. L'ESMA, prima di preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA, o l'Autorità di vigilanza EFTA non sono tenute a tenere conto delle osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza di tale termine per l'adozione di una decisione sull'esistenza di una violazione e sulle misure di vigilanza e l'imposizione di una sanzione pecuniaria a norma degli articoli 48 sexies e 48 septies del regolamento (UE) 2016/1011.";

v) al paragrafo 5 è inserito il comma seguente:

"Per quanto riguarda gli Stati EFTA, se condivide in tutto o in parte le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini, l'ESMA ne informa l'Autorità di vigilanza EFTA. L'Autorità di vigilanza EFTA ne informa la persona oggetto delle indagini. Tale comunicazione fissa un termine entro il quale la persona oggetto delle indagini può presentare osservazioni scritte: il termine è di almeno due settimane, nel caso in cui l'ESMA concordi con tutte le conclusioni, e di almeno quattro settimane, nel caso in cui l'ESMA non concordi con tutte le risultanze. L'ESMA, prima di preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA, o l'Autorità di vigilanza EFTA non sono tenute a tenere conto delle osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza di tale termine per l'adozione di una decisione sull'esistenza di una violazione e sulle misure di vigilanza e l'imposizione di una sanzione pecuniaria a norma degli articoli 48 sexies e 48 septies del regolamento (UE) 2016/1011.";

- vi) al paragrafo 7, dopo il termine "ESMA" sono inseriti i termini "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA";
- c) all'articolo 4:
 - i) al paragrafo 1, dopo il termine "ESMA" sono inseriti i termini "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA";
 - ii) al paragrafo 4, dopo il termine "ESMA" sono inseriti i termini "e, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA";
- d) all'articolo 5:
 - i) al paragrafo 1, al paragrafo 2, primo e secondo comma, al paragrafo 3, primo comma, e al paragrafo 4 dopo il termine "ESMA" sono inseriti i termini "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA";
 - ii) al paragrafo 2, terzo e quarto comma, dopo il termine "ESMA" sono inseriti i termini "e, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA";
 - iii) al paragrafo 3, dopo il secondo comma è inserito il comma seguente:

"Per quanto riguarda gli Stati EFTA, se dopo aver sentito la persona sottoposta alla decisione provvisoria, reputa che tale persona abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 38 octies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, l'ESMA ne informa l'Autorità di vigilanza EFTA. L'Autorità di vigilanza EFTA adotta una decisione di conferma che impone una o più misure di vigilanza di cui all'articolo 48 sexies del regolamento (UE) 2016/1011. L'Autorità di vigilanza EFTA notifica immediatamente tale decisione alla persona sottoposta alla decisione provvisoria.";
- e) all'articolo 6:
 - i) dopo la prima occorrenza del termine "ESMA" sono inseriti i termini "e, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA";
 - ii) dopo la seconda occorrenza del termine "ESMA" sono inseriti i termini "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA";
- f) all'articolo 7:
 - i) al paragrafo 3, dopo la prima occorrenza del termine "ESMA" sono inseriti i termini "e, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA";
 - ii) al paragrafo 3, dopo la seconda occorrenza del termine "ESMA" sono inseriti i termini "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA";
 - iii) al paragrafo 5 è inserito il comma seguente:

"Il termine di prescrizione per l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e di sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento è sospeso fintantoché la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA sia oggetto di un procedimento pendente dinanzi

alla Corte EFTA ai sensi dell'articolo 36 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.";

- g) all'articolo 8, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
 - i) ai paragrafi 1 e 3, dopo il termine "ESMA" sono inseriti i termini "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA";
 - ii) al paragrafo 5, dopo i termini "regolamento (UE) 2016/1011" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, un riesame da parte della Corte EFTA conformemente all'articolo 35 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia".

2. Dopo il punto 311zc (Regolamento delegato (UE) 2022/804 della Commissione) è inserito quanto segue:

"311zd. **32022 R 0805**: Regolamento delegato (UE) 2022/805 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le commissioni applicabili alla vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 145 del 24.5.2022, pag. 14), modificato da:

- **32024 R 1705**: Regolamento delegato (UE) 2024/1705 della Commissione dell'11 marzo 2024 (GU L 2024/1705 del 18.6.2024).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come in appresso:

- a) all'articolo 1, all'articolo 2 bis, lettera b), e all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, all'articolo 8, paragrafo 2, nonché agli articoli 9 e 10, dopo il termine "ESMA" sono inseriti i termini "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA";
- b) all'articolo 3, paragrafo 3, dopo i termini "nota di addebito dell'ESMA" sono inseriti i termini "o, a seconda dei casi, della nota di addebito dell'Autorità di vigilanza EFTA";
- c) all'articolo 5 dopo i termini "della relativa nota di addebito da parte dell'ESMA" sono inseriti i termini "o, a seconda dei casi, della relativa nota di addebito da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA";
- d) all'articolo 7:
 - i) al paragrafo 2, dopo il termine "Consiglio" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, gli interessi di mora di cui ai paragrafi da 3 a 6 di detto articolo";
 - ii) dopo il paragrafo 2 sono inseriti i paragrafi seguenti:

"3. Fatte salve le disposizioni speciali derivanti dall'applicazione della normativa specifica, ogni importo esigibile non rimborsato alla scadenza produce interessi a norma dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo.

4. Il tasso d'interesse per gli importi esigibili non rimborsati alla data di scadenza è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, quale pubblicato nella Gazzetta

ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, aumentato come segue:

- a) otto punti percentuali, quando il credito ha per fatto costitutivo un appalto di forniture o un appalto di servizi;
- b) tre punti e mezzo percentuali, in tutti gli altri casi.

5. Gli interessi sono calcolati dal giorno di calendario successivo alla scadenza fino al giorno di calendario in cui il debito è rimborsato integralmente.

L'ordine di riscossione corrispondente all'importo degli interessi di mora è emesso quando tale interesse è effettivamente percepito.

6. Nei casi in cui il tasso di interesse complessivo risulta negativo, esso è fissato allo zero per cento.";

- e) all'articolo 8, dopo il termine "ESMA" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, della fattura da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA";
- f) all'articolo 10, paragrafo 2, è inserito il comma seguente:

"Quando, per quanto riguarda gli amministratori di indici di riferimento critici stabiliti negli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA deve provvedere al rimborso di un'autorità nazionale competente, l'ESMA mette senza indugio a disposizione dell'Autorità di vigilanza EFTA, a tal fine, gli importi che devono essere rimborsati all'EFTA."

Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti delegati (UE) 2022/804, (UE) 2022/805 e (UE) 2024/1705 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il [...] purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE* oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del comitato misto SEE n. [...] ⁴ [che integra il regolamento (UE) 2019/2175/UE nell'accordo SEE].

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

⁴ G U L ...

Fatto a Bruxelles, il

Per il comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del comitato misto SEE